

Avv. Danilo Granata

C.so L. Fera 32 – Cosenza

Piazza del Popolo 18 - Roma

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE N.,
N. 5596-2024, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA
SEZ. III, NEL GIUDIZIO N.R.G. 11587-2024**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di Davide Mannarino , in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza cautelare n. 5596-2024 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. III, nell'ambito del giudizio nrg 11587-2024,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. III ; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 11587-2024;
- il ricorso è stato presentato da Davide Mannarino;
- Il ricorso è stato presentato contro: Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli studi della Calabria, Cineca, Commissione esaminatrice e subcommissioni;

Il ricorso è stato altresì notificato a n. 4 potenziali controinteressati;

- con il ricorso si è chiesto l'**annullamento**: della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2024-25, pubblicata in data 10.09.2024 sul portale University , in cui parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria, in ogni parte di interesse; della Graduatoria riservata ai cd. Ex Quartini, sebbene allo stato non conosciuta poiché non resa pubblica; delle comunicazioni a mezzo email inviate da CINECA con cui si è consentito agli ex quartini l'accesso alla riserva, nelle parti considerate lesive; del DM n. 984 del 08.07.2024, in ogni parte di interesse; del DM n. 1101 del 29.07.2024, ove occorrente e nelle parti di interesse; dei risultati della prova visionabili in forma anonima dal sito University, ove di riferimento e di interesse; delle prove stesse sostenute da parte ricorrente, laddove occorrente; degli scorrimenti di graduatoria pubblicati, nelle parti di interesse; di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il DM n. 760 del 27.05.2024, in ogni sua parte

considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente; b) il DM 1107/2022 laddove di interesse e nelle parti occorrenti; c) l'Avviso del MUR del 17.05.2024, ove di interesse; d) il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 756, del 24 maggio 2024; e) il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 757, del 24 maggio 2024, nelle parti considerate lesive; f) i verbali e ogni altro atto dell'istruttoria sottesa all'assegnazione dei posti disponibili e alle modalità di formazione delle graduatorie; g) il DM n. 472 del 23.02.2024, in ogni parte di interesse e considerata lesiva; h) le graduatorie anonime pubblicate a maggio 2024; i) il bando dell'Università degli studi della Calabria prot. n. 256/2024 del 28.03.2024, ove occorrente; l) il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice dell'Università degli studi della Calabria, nelle parti di interesse; m) i verbali e/o ogni altro atto dell'Università degli studi della Calabria inerente le modalità di svolgimento del test e l'individuazione di idonee misure di sorveglianza, sebbene allo stato non conosciuti; ***nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente*** ad essere ammessa, anche in sovrannumero, al Corso di Laurea in questione per l'a.a. 2024/2025; ***e per la declaratoria*** dell'illegittimità del modus operandi delle P.a. resistenti in riferimento alla distribuzione e all'assegnazione dei posti disponibili e altresì in riferimento alle modalità di svolgimento dei test d'accesso alle facoltà di Medicina, Chirurgia; ***In subordine, per l'accertamento*** del diritto di parte ricorrente a ripetere il test d'accesso alla Facoltà universitaria di interesse; ***con condanna ex art. 30 cpa*** nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario a tutela degli interessi di parte ricorrente.

- I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati: ***Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione del buon andamento. Violazione del principio di trasparenza. Illegittimità derivata. Violazione del principio meritocratico di cui all'art. 34 Cost. Violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co.3, del DPR 487/1994. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, co.1 e 4, del DPR 487/1994. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione del principio***

di proporzionalità. Eccesso di potere per irragionevolezza e/o illogicità. Violazione del buon andamento amministrativo. Violazione della par condicio concorsorum. Violazione dell'art. 1 della L. 241/1990. Violazione dell'art. 113 Cost.

Con il gravame si è preliminarmente contestata l'irragionevolezza e l'illogicità dell'azione amministrativa, la quale, nella specie, si sostanzia nell'aver sottratto 2500 posti da quelli "ordinario" (ovverosia messi "a bando" per quest'anno) così da costituire una Graduatoria ad hoc dedicata ai cd. Ex quartini, ovverosia i candidati che nel 2023 avevano partecipato al *TOLC-MED* e al *TOLC-VET* senza potersi immatricolare in quanto ancora iscritti al 4° anno delle scuole superiori. E' palese la disparità di trattamento laddove si pensi che scorso anno i quartini hanno sostenuto un test totalmente diverso, basato su una banca dati "riservata" di proprietà del CISIA (accessibile soltanto tramite Internet e con apposite credenziali), e i cui punteggi venivano determinati tramite il sistema dell'Equalizzazione e, quindi, di talune formule matematiche volte a misurare il coefficiente di difficoltà di ogni prova. La sottrazione dei posti da quelli "comuni" ha l'effetto diretto non solo di diminuire le possibilità di immatricolazione del ricorrente, ma anche – ovviamente – di rallentare vistosamente gli scorrimenti; punteggio, quello di parte ricorrente, che gli scorsi anni gli avrebbe garantito l'accesso. Di tali scelte amministrative però non vi è motivazione, e ciò rende incomprensibile l'iter logico della P.a. In tal senso, si rammenti che "l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione" (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 515).

Tutto ciò rende illegittimi in via derivata le graduatorie pubblicate.

Si è altresì contestata la modalità di selezione per l'a.a. 2024/25, laddove si è optata per la messa a disposizione di una banca-dati premiando così la capacità di memorizzazione piuttosto che le conoscenze.

All'uopo si evidenzia che risulta “palesamente illogico ed irrazionale un sistema che, di fatto, comporta una compressione del diritto dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione – quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio - ma del mero caso fortuito, derivato dal sistema delle opzioni” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051).

Una banca- dati formata da domande – tipo per “allenarsi” in vista della selezione sarebbe stata opportuna, ma non quella adottata nella specie. E tanto anche a fronte di quanto in seguito si dirà circa l'omessa vigilanza e l'assenza di idonei strumenti di “schermatura” dei dispositivi telematici e , quindi, a fronte dell'elevato rischio di irregolarità procedurale.

Invero, strettamente collegato a tale motivo di ricorso ve n'è un altro, ovverosia la mancanza negli Atenei universitari di svolgimento del test in di qualsivoglia forma di vigilanza e soprattutto si denota l'assenza di idonei sistemi di controllo di entrata e di uscita nelle aule universitarie. Testimonia in tal senso il boom di 90 (punteggio massimo) registrato in diverse sedi di Italia, come evidenziano le notizie di cronaca nonché , in via ufficiale, la Graduatoria pubblicata.

Ciò era quanto di più necessario per il test di quest'anno dal momento che le domande venivano estratte da una banca dati alla portata di tutti e facilmente consultabile! Sarebbe bastato per “aiutarsi” banalmente – anche in caso di aula che vieta l'accesso ad internet – avere degli screenshot della medesima sui dispositivi elettronici, così da consultarla. E, dunque, l'azione amministrativa si è concretizzata nell'omessa applicazione di idonee misure di sorveglianza, previste dal bando e in particolare dall' All. 1 al DM 472/2024.

- Come previsto dall'ordinanza, si indica che i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2024/2025, anche a seguito di eventuali scorrimenti.

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 5596-2024, si precisa che *“ritenuto opportuno disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenuto conto dell’elevato numero dei controinteressati che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948); ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante avviso sul predetto sito web istituzionale con le seguenti modalità ed indicazioni:*

1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 – l’indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2024/2025, anche a seguito di eventuali scorrimenti;

5- l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

l’Amministrazione:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un’apposita sezione denominata “Atti di notifica”;

3) dovrà, inoltre, curare che sull’home page del proprio sito venga inserito un

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l’integrazione dell’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento;”.

Pertanto, il M.I.U.R. ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dell’ordinanza - il testo integrale del ricorso e dell’ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza(di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l’ordinanza, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso e dell’ordinanza integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 11587/2024) nella seconda sottosezione “Ricerca

ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso e l’ordinanza resa dalla Sezione III del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 06.12.2024, n. 5596-2024, *sub* r.g. 11587/2024.

L’Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso e dell’ordinanza cautelare in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l’ordinanza, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Amministrazione, del ricorso e dell’ordinanza integrati dal suindicato avviso, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 09.12.2024

Avv. Danilo Granata